

**WWF Italia** Del.ne Campania Via Marco POLO, n 28 Tel: 329.9512925 84043 Agropoli (SA)

e-mail: delegatocampania@wwf.it sito: www.wwf.it/campania

#### AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI CASERTA

PEC: atccaserta@cert.dbnet.it

#### **REGIONE CAMPANIA**

Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali PEC: staff.501792@pec.regione.campania.it

> **Presidente Ottava Commissione Permanente** On.le Francesco Emilio Borrelli

8com.perm@cr.campania.it

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PEC Segreteria.Capogab@PEC.minambiente.it

Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale

Pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: <u>CUP 8603</u> - Piano faunistico venatorio della provincia di Caserta Osservazioni nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

Questa associazione, presa visione della bozza di piano e del rapporto preliminare contenente lo studio di incidenza, pubblicato sul sito dell'ATC di Caserta al link http://www.atccaserta.com/progetti-in-corso/, ritenendo, quale soggetto competente in materia ambientale (SCA), di poter apportare il proprio contributo partecipativo in funzione collaborativa nella fase di consultazione del procedimento di valutazione ambientale strategica,

**OSSERVA E PROPONE QUANTO SEGUE:** 

Registrato come: WWF Italia Via Po, 25/c 00198 Roma

Ente morale riconosciuto con D.P.R. n.493 del 4.4.74.

Schedario Anagrafe Naz.le Ricerche N. H 1890ADZ.

Cod.Fisc. 80078430586 P.IVA IT 02121111005

O.N.G. idoneità riconosciuta con D.M. 2005/337/000950/5 del 9.2.2005 - ONLUS di

# 1. SULLA INCOMPETENZA DELL'ATC IN MATERIA DI ELABORAZIONE, ADOZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Non risulta da alcuna fonte normativa la competenza dell'Ambito Territoriale di Caccia di Caserta (che, peraltro, ha natura giuridica privatistica) in materia di elaborazione e adozione di atti di pianificazione faunistico-venatoria provinciale.

La funzione pubblica di pianificazione faunistico-venatoria, originariamente attribuita dalla legislazione statale e regionale di settore alle Provincie, è stata allocata in capo alla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a, della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 14, recante " *Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190*".

Consegue che, ai sensi dell'art. 5, comma , lett. q) ed r), D. Lgs 152/06, l'" *autorità procedente*" e l'" *autorità proponente*", debbano ora essere esclusivamente individuate nella Regione Campania.

Pertanto, il procedimento di pianificazione avviato dall'ATC di Caserta, ivi compresa la fase partecipativa ai fini VAS, è viziato e deve essere archiviato dalla Regione.

Il WWF propone che il procedimento di valutazione ambientale strategica CUP 8603 sia archiviato per carenza di attribuzioni in capo all'ATC di Caserta.

\*\*\*

Pur essendo assorbente l'osservazione che precede, questa Associazione ritiene comunque di dover collaborare al procedimento di formazione e valutazione ella pianificazione faunistica formulando le ulteriori osservazioni di seguito riportate.

### 2. NECESSITA' DI COINVOLGERE IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E L'ISPRA NELLA CONSULTAZIONE

MATTM e ISPRA non sono stati coinvolti nel procedimento di valutazione ambientale strategica quali soggetti competenti in materia ambientale (SCA).

Il WWF propone di coinvolgere MATTM e ISPRA quali SCA nella fase di consultazione del procedimento VAS.

## 3. NECESSITA' DI CHIARIRE LA DURATA TEMPORALE DELLA PIANIFICAZIONE

La bozza di pianificazione in corso non puo' avere come *dies a quo* l'anno 2019, essendo detto anno interamente decorso, così come ormai l'anno in corso.

La pianificazione deve avere efficacia per il futuro.

Propone, pertanto, di chiarire che il periodo di efficacia temporale del piano in corso di adozione decorre dal 2021.

## 4. NECESSITA' DI SPECIFICARE LO STUDIO DI INCIDENZA SULLE SINGOLE AREE NATURA 2000.

Lo studio di incidenza contenuto nel rapporto ambientale non è riferito agli effetti significativi su ciascuna area *Natura 2000*, né è redatto con specifico riferimento ai singoli formulari di identificazione dei sic/zps sui quali incide la pianificazione faunistica.

Il WWF propone, pertanto, che l'Autorità competente disponga che lo Studio di Incidenza di cui all'Allegato G al dpr 357/97 e smi sia redatto con riferimento agli impatti significativi specifici prevedibili in relazione a ciascun singolo sito della rete *Natura 2000*.

## 5. <u>NECESSITA' DI ARTICOLARE IL PIANO IN COMPRENSORI</u> <u>OMOGENEI SUB-PROVINCIALI.</u>

La bozza di piano faunistico venatorio provinciale, a pag. 122, individua **11 comprensori omogenei sub-provinciali** con estensione variabile da 8.600 a 41.000 ettari, graficamente resi nella Tav. 5.

Tuttavia, tale dato non viene poi valorizzato in quanto la pianificazione proposta viene dimensionata su un unico un unico ATC di dimensione provinciale comprendente, cioè, l'intero territorio della Provincia di Caserta.

Tanto contrasta con le precise direttive in tema di dimensionamento ed omogeneità dei comprensori della pianificazione faunistica impartite dall'l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora ISPRA) nel primo documento orientativo ex art. 10, comma 11, L. 157/92, recante " *DOCUMENTO ORIENTATIVO SUI CRITERI DI OMOGENEITA*' *E CONGRUENZA PER LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA* " del quale, per comodità, si riporta l'integrale contenuto:

#### << Dimensioni, omogeneità e confini

La legge definisce come sub-provinciali le dimensioni degli Ambiti territoriali di caccia, indicando quindi un limite di estensione massimo ( almeno due ATC per provincia), ma non un limite minimo; è dunque lasciata ampia facoltà decisionale in tal senso alle Regioni. In effetti l'estensione degli ATC si rivela un parametro cruciale da cui dipende in larga misura la loro funzionalità ed il rispetto di alcuni dei principi informatori della legge stessa. L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica già da tempo ha avuto modo di suggerire le dimensioni idonee sotto il profilo tecnico delle unità territoriali di gestione faunistico-venatoria, individuando limiti minimi di alcune migliaia di ettari e limiti massimi di 10.000-15.000 Ha. Si ha ragione di ritenere che tali indicazioni risultino aderenti allo spirito e alla lettera della legge se applicati agli Ambiti territoriali di caccia. A sostegno di quanto affermato possono essere individuati due ordini di motivi: il primo legato alla concreta possibilità di dare pratica attuazione sia alla fase di programmazione dell'unità di gestione (piano di assestamento faunistico-venatorio dell'ATC) sia alla prassi gestionale ordinaria che ne determina il corretto funzionamento, il secondo connesso alla necessità di rendere effettivamente operanti i benefici derivanti dalla limitazione della mobilità dei cacciatori, che risulta indispensabile per concretizzare la loro partecipazione attiva e responsabile alle attività di gestione, nonchè l'instaurarsi di un'auspicabile autodisciplina nell'esecuzione dei prelievi. L'esperienza maturata in diversi paesi europei ed in alcune realtà regionali italiane ha ampiamente dimostrato come dimensioni dell'unità di gestione analoghe a quelle suggerite consentano di ottimizzare il rapporto costi/benefici delle diverse attività connesse ad una moderna conservazione dell'ambiente e della fauna selvatica e ad una pratica venatoria compatibile con un uso responsabile ed oculato delle risorse faunistiche. A titolo di esempio si può citare il fatto che le dimensioni delle unità di gestione nei paesi dell'Europa centrale variano in genere da alcune centinaia a poche migliaia di ettari; recentemente in Olanda, a seguito a una revisione dell'organizzazione del territorio dal punto di vista venatorio, questo è stato suddiviso interamente in riserve di estensione variabile dai 5.000 ai 15.000 Ha. L'estensione media delle riserve comunali di caccia della Provincia autonoma dell'Alto Adige è di 4.200 Ha, mentre quella delle riserve di diritto del Friuli-Venezia Giulia è compresa tra alcune centinaia e

i 10.000 Ha circa ed è ben noto come tali realtà raggiungano i migliori standard a livello nazionale per ciò che concerne la gestione faunistico-venatoria. I limiti proposti risultano del tutto congruenti rispetto alla necessità di considerare per la gestione popolazioni finite di animali selvatici in cui i fenomeni di immigrazione ed emigrazione possano essere, se non trascurati, quanto meno considerati non incidenti in maniera sostanziale sulla dinamica delle popolazioni stesse. In alcuni settori geografici potrebbero fare eccezione le popolazioni di Cervo, la cui gestione in ogni caso potrebbe essere concordata tra due o più ATC contigui. Evidentemente nell'ambito del range proposto le dimensioni degli ATC potranno essere definite sulla base della tipologia faunistico-ambientale espressa dal territorio, definendo precisi parametri di estensione degli ATC per ciascuno dei comprensori omogenei previsti al comma 7 dell'art. 10 della legge. Tendenzialmente si può suggerire un gradiente dimensionale che preveda un incremento nella superfice media degli ATC mano a mano che si passa da ambienti di pianura a quelli collinari e montani in relazione alle caratteristiche delle zoocenosi presenti. Solo la conoscenza diretta ed approfondita della situazione faunisticoambientale di un territorio e la presenza attiva in un ambito di dimensioni limitate consentono una partecipazione responsabile alla gestione. Al contrario risulta ampiamente dimostrato che l'eccessiva mobilità comporta la perdita di quei meccanismi di autodisciplina che si rivelano fondamentali per la corretta conduzione della pratica venatoria, un'attività che si svolge in natura e per la quale il controllo diretto da parte delle autorità preposte risulta forzatamente limitato. Nel nostro Paese in particolare, gli effetti del nomadismo venatorio e quelli di una pressione di caccia assai elevata tendono a sommarsi, facendo sì che questa attività risulti spesso un significativo fattore limitante per la conservazione della fauna selvatica, sia attraverso un prelievo che eccede la produttività delle popolazioni oggetto di caccia, sia, indirettamente, a causa del disturbo arrecato a molti altri elementi delle zoocenosi. Appare dunque in tutta la sua evidenza la necessità di regolamentare in modo concreto ed efficace la mobilità dei cacciatori ed è parimenti evidente come la scelta di dimensioni elevate per gli ATC (diverse decine di migliaia di ettari) significherebbe vanificare di fatto ogni tentativo di progresso in tal senso. Quanto sopra dovrebbe essere tenuto presente anche in sede di definizione dei confini degli ATC ove una intelligente mediazione tra esigenze di carattere biologico e di natura organizzativa e logistica dovrà guidare la programmazione operata dalle Amministrazioni Provinciali. Tendenzialmente comunque, quando non esistano importanti controindicazioni di carattere tecnico e nell'ambito dei limiti dimensionali sopra suggeriti, il far coincidere i confini degli ATC con quelli comunali può risultare una scelta opportuna>>.

Gli indirizzi dell'organo tecnico scientifico statale in materia faunistica trovano puntuale conferma anche nella giurisprudenza.

Infatti, la Corte costituzionale ha ripetutamente riconosciuto che la dimensione *sub- provinciale* degli ambiti territoriali di caccia, prevista dall'art. 14 della legge n. 157 del
1992, costituisce uno *standard* inderogabile di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,

chiarendo che « il legislatore statale ha voluto, attraverso la ridotta dimensione degli ambiti stessi, pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio» (cfr. Corte cost., n. 142 del 2013).

La violazione dei principi del legame del cacciatore al territorio e del divieto di nomadismo venatorio conseguente al dimensionamento su un unico ATC comprendente l'intero territorio provinciale non risulta, comunque, valutata nel rapporto preliminare ambientale, ove detta (illegittima) opzione avrebbe dovuto essere invece valutata almeno quale alternativa.

Il WWF propone pertanto che la bozza di piano faunistico provinciale di Caserta sia rielaborata, ridimensionandola sulla base di ambiti territoriali di caccia *sub-provinciali* comprendenti porzioni omogenee di territorio ristrette nei limiti indicati dal primo documento orientativo INFS, ovvero, laddove si insista nella (illegittima) opzione pianificatoria basata su un unico ATC comprendente l'intero territorio provinciale, detta scelta venga motivatamente valutata, anche in comparazione alla alternativa (legittima) ripartizione in una pluralità di ambiti di caccia comprendenti porzioni omogenee del territorio agrosilvopastorale provinciale.

# 6. NECESSITA' DI AMPLIARE LA SUPERFICIE DI OASI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA E ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

Il piano proposto, pur assumendo di voler confermare tutti gli istituti faunistici, in realtà, ne riduce l'estensione rispetto alla pianificazione precedente.

Ad esempio, le Zone di ripopolamento e cattura sono dichiaratamente ridotte di 2.500 ettari.

Il WWF propone di istituire una nuova Oasi di protezione della fauna con una estensione di almeno 3.459,4 ettari (cfr. sul punto anche osservazione n. 7).

### 7. ERRONEITA' DEI CALCOLI DELLA SUPERFICIE A GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA

Per calcolare la cd superficie sottratta alla caccia, oltre alle aree naturali protette (parchi e riserve) ed alle Oasi e ZRC, sono state sottratti dalla superficie agrosilvopastoale provinciale anche 6.507 ettari di "altre aree non cacciabili (fascia di battigia e fascia di protezione ZRC)".

Dette aree, invece, non possono essere sottratte in quanto, oltre al divieto di caccia, non presentano anche l'ulteriore requisito costituito dall'approntamento di misure destinate alla protezione della fauna. Infatti, per superficie desinata alla protezione della fauna, l'art. 10, comma 4, L. 157/92 intende solo quella in cui il divieto di caccia sia anche " accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole".

Consegue che il dato del 21,53% del territorio agrosilvopastorale provinciale di "superficie non cacciabile", riportato a pag. 131, non è reale.

Infatti, non potendosi considerare i 6.507 ettari di " altre aree non cacciabili (fascia di battigia e fascia di protezione ZRC) ", la superficie destinata a protezione della fauna non è pari a 48.561, e, quindi al 21,53% del territorio

agrosilvopastorale provinciale (ettari 225.508), come riportato nella bozza di piano, ma, invece, è pari ad ettari 42.054, e, cioè, al **18,64 %** del territorio agrosilvopastorale provinciale.

Il piano proposto, pertanto, viola l'art. 10, comma 3, L. 157/92 in base al quale il territorio agrosilvopastorale dev'essere destinato a protezione della fauna per una quota minima del 20%.

La superficie minima destinata a protezione della fauna (20% di ettari 225.508) dovrebbe essere pari a ettari 45.101,6.

Per rispettare la quota minima del 20% del territorio agrosilvopastorale provinciale è, pertanto, necessario istituire almeno una ulteriore oasi di protezione della fauna estesa ettari 3.459,4.

Il WWF propone pertanto che la superficie delle oasi di protezione della fauna venga ampliata di almeno 3.459,4 ettari al fine di garantire che almeno il 20% del territorio agrosilvopastorale provinciale sia destinato a protezione della fauna (aree naturali protette+oasi di protezione dela+fauna+zone di ripopolamento e cattura) , come prescritto dall'art.10, comma 3, L. 157/92.

#### 8. APPOSTAMENTI FISSI

La Tav. 4 consente l'autorizzabilità degli appostamenti fissi in gran parte del territorio provinciale.

L'impatto di tale scelta, peraltro, non risulta valutato nel rapporto preliminare e neanche in sede di valutazione di incidenza.

Peraltro, occorre valutare i profili urbanistico-edilizi di detti appostamenti, anche in relazione alla pianificazione urbanistica dei comuni interessati ed all'impatto sui vincoli paesaggistico-ambientali, coinvolgendo anche nella fase pianificatoria i comuni in cui si ritiene di poter localizzare gli appostamenti fissi e la competente Soprintendenza.

Propone che il territori in cui sono consentiti appostamenti fissi venga limitato ad aree a scarsa vulnerabilità ambientale e paesaggistico-ambientale, che sia dettagliato, anche cartograficamente, il territorio in cui è possibile individuare appostamenti fissi con l'ausilio dei Comuni per gli aspetti urbanistici e della Soprintendenza per gli aspetti paesaggistico-ambientali. Che l'impatto di detti appostamenti sia valutato in sede di rapporto preliminare e di valutazione di incidenza.

#### 9. MANCATA VALUTAZIONE DEL RUMORE DELLA CACCIA

Non è stato valutato l'impatto acustico degli spari sui ricettori sensibili sulla base della zonizzazione acustica del territorio.

Propone che nella nel Rapporto ambientale redatto ai fini VAS venga specificamente considerato l'impatto acustico degli spari su abitazioni sparse, borghi rurali, agriturismi, aree urbane periferiche.

### 10. NECESSITA' DI IMPLEMENTARE NEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO LE AZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE ANTIBT§RACCONAGGIO

La Provincia di Caserta è uno dei territori italiani in cui il bracconaggio assume maggiore intensità e virulenza, essendo addirittura storicamente accertata la sua interconnessione con piu' ampi fenomeni di criminalità associativa di stampo mafioso. E' noto, ad esempio, il caso dei laghetti, ove la camorra casalese dopo aver perfettamente integrato i cicli del cemento (estraendo abusivamente materiale inerte fluviale) con il ciclo dei rifiuti (tombando rifiuti nei laghetti ottenuti dall'estrazione), ha creato attrezzature per la caccia illegale (con appostamenti fissi di caccia, realizzati in violazione delle norme urbanistiche e paesaggistico ambientali) e li ha concessi in locazione ai cacciatori di frodo.

Detta filiera criminale della " *vasche*" casertane, oltre ad essere un esempio della trasformazione imprenditoriale della camorra casalese ne ha anche svelato il suo carattere fondante costituito dall'assoluto controllo del territorio (*cfr*. Camera dei Deputati-Senato della Repubblica, XIV Legislatura, Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e le attività illecite ad esso connesse, *Relazione territoriale sulla Campania*, pag. 55-56, in <a href="http://www.napoliassise.it/INTERO.pdf">http://www.napoliassise.it/INTERO.pdf</a>).

L'area casertana è stata oggetto di particolare attenzione nel *Piano d'Azione*Nazionale per il Contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici

(https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/ac

cordo\_piano\_azione\_antibracconaggio.pdf), ove si conferma che "

Nel

Casertano, ad esempio, il prelievo illegale agli uccelli acquatici viene

praticato su terreni sotto il controllo di famiglie riconducibili a clan

camorristici". Inoltre, il territorio casertano risulta compreso nel black-spot

Coste pontino-campane.

La bozza di piano faunistico-venatorio regionale ignora totalmente la gravissima pressione del bracconaggio in Provincia di Caserta e non implementa alcuna delle azioni di contrasto previste dal richiamato piano nazionale.

Potrebbe, invece, contenere ulteriori azioni innovative, come ad esempio, il censimento di tutti gli appostamenti fissi illegali e il finanziamento della loro demolizione ( almeno di quelli aventi una certa consistenza urbanistico-edilizia o realizzati in zone sottoposte a vincoli ambientali).

Il WWF propone di implementare nel piano faunistico-venatorio della provincia di Caserta le azioni previste dal *Piano d'Azione Nazionale per il Contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici* e prevedere censimento e demolizione degli appostamenti fissi illegali.

Agropoli, 23.11.2020

Il delegato Wwf per la Campania Arch. Piernazario ANTELMI

